



**COMUNE DI DAVAGNA**

*(Città Metropolitana di Genova)*

# **REGOLAMENTO TARI**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*aggiornato al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014*

*aggiornato al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, conv. in legge n. 80/2014*

*aggiornato alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160*

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .... in data

## INDICE

### CAPO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 3 -- SOGGETTO ATTIVO
- Art. 4 SOGGETTO PASSIVO
- Art. 5 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 6 - DEFINIZIONI
- Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 8 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURERE RIFIUTI
- Art. 9 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 10 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

### CAPO II

#### **COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

- Art. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 13 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 14 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 15 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

### CAPO III

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 16 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 17 - UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 21 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

## **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI**

Art. 24 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 25 - RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE ( COMPOSTAGGIO DOMESTICO )

Art. 26 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Art. 27 – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 28 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - LE AGEVOLAZIONI TARI

Art. 30 –CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 31 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 32 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 33 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Art. 33 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE**

Art. 35 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 36 - TRIBUTO PROVINCIALE

## **CAPO VI**

### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 37 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 38 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 39 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 40 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 41 - INTERESSI

Art. 42 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 43 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI      DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Art. 44 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 45 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

## **CAPO VII**

### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 46 - RISCOSSIONE

Art. 47 - ACCERTAMENTI

Art. 48 - SANZIONI

Art. 49 - CONTENZIOSO

Art. 50 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 51 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013 e s.m.i. e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
4. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.
5. Il comune tiene conto dei criteri determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, ma anche delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabiliti all'interno del presente Regolamento.

#### Art. 2

#### GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Attraverso l'introduzione della lettera b-ter) co. 1 nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 è individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, che sostituisce la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all'interno del Decreto Legislativo con la creazione della nuova categoria "rifiuti urbani" e la previsione di cui all'art. 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006 con la quale si prefigura una sorta di assimilazione per legge basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L- quater dal D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 8 co 7 del D.Lgs. 116/2020).
4. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
  - b) i rifiuti indifferenziati e differenziati provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 ;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c),e)del presente comma.
2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i veicoli fuori uso;
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 3**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4**

#### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. 157/2019, ovvero dal regolamento generale delle entrate tributarie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

### **Art. 5**

#### **PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze (box, posti auto, cantine, sottotetti per le parti di altezza superiore a m. 1,50 e collegati da scale fisse, ascensori e montacarichi).
7. Per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, agricole, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
8. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettabili al tributo:
  - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
  - b. le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi), possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando da quanto previsto dal comma 11;
9. Sono in ogni caso soggetti al tributo:
  - a) tutte le pertinenze delle utenze domestiche rappresentate ad esempio da box, posti auto, cantine, soffitte e locali deposito/sgombero, anche se prive di utenze e di arredo e di fatto inutilizzate;
  - b) i locali non a destinazione abitativa e le utenze non domestiche momentaneamente non attive, sfitti, non occupati o non utilizzati, indipendentemente dall'allacciamento delle utenze, dall'assenza di mobili e dall'assenza di atti autorizzativi, comunque idonei all'utilizzo di deposito;
10. Sono soggette alla sottocategoria 2.4 "Utenze non domestiche –" di cui all'allegato A:
  - le utenze domestiche con presenza di arredo, ma prive di tutti gli allacci ai pubblici servizi di rete (erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia ed informatica);
  - le utenze di cui al comma 9 lettera b) dell'art. 5;
    - i box, posti auto coperti, le cantine ed i locali di deposito delle unità abitative oppure a disposizione di utenti intestatari del tributo solo per quella tipologia di locale.
11. Sono escluse dalla TARI:
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, (quali a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

## **Art. 6 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### **Art. 7**

#### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, canne fumarie, ecc.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E – aree scoperte operative), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
7. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TARSU, di cui al capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi degli art. 37 e 38 del presente regolamento.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
9. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

#### **Art.8**

#### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO – ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura rilevante per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni di oggettiva inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
  - a. Utenze domestiche: unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o della conduzione dell'immobile e, quindi, del realizzarsi del presupposto della TARI; nel caso di utenza condominiale non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di inutilizzo dei locali supportato da un'attestazione dell'amministratore di condominio nella quale è indicata la decorrenza dalla quale i consumi sono pari a zero.
  - b. utenze non domestiche: unità immobiliari prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di

fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciati o revocati o sospesi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e quindi del realizzarsi del presupposto impositivo TARI. Nel caso di utenza condominiale non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di inutilizzo dei locali supportato da un'attestazione dell'amministratore di condominio nella quale è indicata la decorrenza dalla quale i consumi sono pari a zero.

- c. locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi al restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d. fabbricati danneggiati, inagibili o non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f. superfici coperte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;
- g. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- h. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos esimili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
- i. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j. aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- k. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- l. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso. Tali edifici devono essere accatastati in categoria catastale E/7;
- m. i locali concessi stabilmente a titolo gratuito a terzi per esposizioni o mostre di carattere culturale, religioso e folkloristico;
- n. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale;

Per le utenze di cui alle lettere a) e b) la condizione di inutilizzabilità che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di inutilizzo, la quale deve peraltro contenere specifiche indicazioni per la identificazione del locale. Nel caso in cui l'utenza si trovi in difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione in cui predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 9**

### **PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare conteggiato in giorni, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti agli uffici comunali la dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificata la condizione. In tal caso la dichiarazione comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri con documentazione di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante. In tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.
5. Nel caso invece la dichiarazione di cessazione venga presentata in ritardo, si presume che la cessazione sia avvenuta alla data di presentazione, salvo che l'utente non presenti idonea documentazione.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate al momento della dichiarazione o a conguaglio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

#### **Art. 10**

### **VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

#### **Art. 11**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **CAPO II**

### **COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

#### **Art. 12**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera 363/2021 (MTR - 2) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 147/2013, il Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
6. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente ove esiste ed attivo, altrimenti dal Comune.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1 comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 (MTR - 2) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
8. Inoltre il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A del Testo Unico, per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) tramite la pubblicazione della predetta Carta approvata dall'ETC sul sito del Comune all'interno della sezione Trasparenza Rifiuti.

### **Art. 13**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) di cui alla delibera ARERA 363/2021 e s.m.i., e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
  - Una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territorialmente competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'Area Tributi e Ambiente o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'Autorità ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.
6. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
7. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di

gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

#### **Art. 15**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 e della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto per legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe approvate per l'anno precedente.
3. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.
5. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021; dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
  - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
  - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
6. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **Art. 16**

#### **COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è composta da:
  - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
  - una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente.

2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **CAPO III**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

##### **Art. 16**

##### **CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

##### **Art. 17**

##### **UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali. Devono, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero (AIRE), si assume come numero minimo di occupanti quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, all'atto di adozione del ruolo e/o in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalla dichiarazione dei componenti.
7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 5 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al

nucleo familiare medio risultante nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute; per le nuove utenze sono gli occupanti alla data di inizio delle stesse, con efficacia delle variazioni intervenute nel corso dell'anno a decorrere dall'anno successivo.
11. Le superfici di locali utilizzati per attività di Bed & Breakfast, ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano superfici di utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe dell'Ente incrementato di due unità.

#### **Art. 18**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### **Art. 19**

#### **CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale, può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b dell'allegato 1 al DPR 158/1999, tale difficoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### **Art. 20**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il Tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. E' obbligo di ogni utenza di indicare nella dichiarazione la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione dei Bed & Breakfast.
6. L'attività di Bed & Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (case vacanza, affittacamere ecc.), si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6 "Alberghi senza ristorante", indicata nell'allegato A al presente regolamento.

7. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie n. 5 e 6 indicate nell'allegato A al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria "2.4 Locali di deposito, magazzini senza alcuna vendita diretta, esposizioni", indicata nell'allegato A al presente regolamento.
10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

#### **Art. 21**

### **UTENZE NON DOMESTICHE CON DUPLICE DESTINAZIONE**

1. La presente norma disciplina la tassazione degli immobili in cui si svolgono attività commerciali e non commerciali, come nel caso di circoli con angolo bar riservato agli associati, al fine di garantire un'equa imposizione fiscale.
2. Gli immobili con duplice attività saranno tassati in base ai metri quadrati di utilizzo per ciascuna attività.
3. In caso di impossibilità o estrema difficoltà a delimitare le rispettive superfici di destinazione di circolo/associazione e bar/angolo bar, sarà applicata la tariffa commerciale per il minimo di superficie previsto dalla normativa vigente ai fini dell'esercizio dell'attività di bar ovvero di 9 metri quadrati.
4. I detentori degli immobili con duplice attività, sono tenuti a presentare una dichiarazione all'Ufficio Tributi, indicando le superfici e le attività svolte, allegando anche tramite piantina dell'immobile (indicazione dell'area che ricomprenda la zona utilizzata dal personale adibito alla vendita conteggiando un metro di larghezza per l'area utilizzata dal socio).
5. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini del presente regolamento.

#### **Art. 22**

### **CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.
4. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
6. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

#### **Art. 23**

### **AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al

tributo la parte operativa.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.
3. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
4. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persone fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la categoria "2.4 Locali di deposito, magazzini senza alcuna vendita diretta, esposizioni", indicata nell'allegato A al presente regolamento.

#### **Art. 24**

### **APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

#### **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI**

#### **Art. 24**

### **ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

#### **Art. 25**

### **RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)**

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione di 10 €, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
2. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
3. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodicamente, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio come previsto dal Regolamento Comunale per la Disciplina del compostaggio domestico. Le riduzioni di cui sopra cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 26**

### **RIDUZIONE EX ART. 1 COMMA 48 LEGGE 178 DEL 30.12.2020**

1. Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 33% la tariffa della TARI, sia per la parte fissa sia per quella variabile, dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione

diverso dall'Italia.

2. Le utenze rientranti nel caso del comma 1, dovranno provvedere a presentare dichiarazione in tal senso con allegata documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e la riduzione decorrerà dalla data di presentazione della medesima.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate o dichiarate tardivamente.

#### **Art. 27**

### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta non è effettuata, il tributo è dovuto, con riferimento all'unità immobiliare, con la riduzione del 40% della tariffa fissa e variabile prevista per ogni categoria di appartenenza, fermo restando l'obbligo, per gli occupanti o detentori degli immobili, di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini, evitando l'abbandono indiscriminato.
2. Il tributo è ridotto del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste oltre i 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada; in casi particolari o di emergenza la riduzione è concessa per il periodo in cui l'utenza si trova provvisoriamente oltre i 500 metri dal punto di conferimento.
3. Il contribuente dovrà presentare richiesta di riduzione entro il 31 marzo, per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso.
4. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dal primo giorno del mese successivo nel quale viene meno il requisito dichiarato.

#### **Art. 28**

### **CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

- 1) Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
- 3) Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare, a mezzo pec al Comune, perentoriamente entro il 30 giugno come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:
  - a) Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;
  - b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
- 4) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 5) Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

- 6) L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. È fatta salva la facoltà di presentare al Gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al Gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
- 7) La quota variabile viene esclusa, ai sensi del comma 3, in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della quota variabile indebitamente esclusa con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 29**

#### **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE**

1. Le agevolazioni in misura del 30% sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale in locali a uso abitazione ( non di lusso, secondo le risultanze catastali ) occupati direttamente da persone ultra sessantacinquenni residenti ed intestatari del tributo, limitatamente all'abitazione principale, in possesso di una situazione equivalente ( ISEE ) non superiore alla soglia del minimo vitale dell'anno precedente stabilito annualmente dall'INPS.
2. Nel caso i soggetti del comma 1, rientrino come beneficiari del Bonus Sociale del 25% previsto dal D.P.C.M. 24/2025, l'Ente provvederà all'incremento della riduzione per la differenza del 5%.
3. Tali agevolazioni verranno concesse con applicazione automatica da parte dell'Ente, in quanto l'elenco dei soggetti verranno trasmessi tramite portale di interscambio dati tra ARERA e INPS.
4. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 30**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e, comunque, in ogni caso, la detrazione non può superare nel suo complesso la misura massima del 60%.
2. E' vietato cumulare le riduzioni TARI concesse per ISEE sotto il minimo vitale per il medesimo anno.

#### **Art. 31**

#### **RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 32.

#### **Art. 32**

#### **RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

- a. ospedali, studi medici e case di cura: riduzione della superficie del 20%;
- b. Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie, concerie, tintorie pelli, officine di carpenteria metallica, autocarrozzerie, lavanderie, fotolitografie, fotoincisioni, serigrafie ed altre attività che dimostrino con documentazione appropriata la produzione di rifiuti

speciali: riduzione della superficie del 20%;

c. AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978): riduzione della superficie del 20%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
  - a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
  - b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;
  - c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

#### **Art. 33**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8..

#### **Art. 34**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini, vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
3. Non sono in particolare soggette a tributo:
  - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b. Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi (es. sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ricerca, radiologia, radioterapia, riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive). Con riferimento alle strutture sanitarie sono assoggettati alla tassazione, anche i locali dismessi, salvo che non si realizzino i presupposti e si adempiano gli oneri di cui al presente regolamento.
- 4.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:
- a. Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b. Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.
- Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, non essendo stato posto il Comune nella condizione di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

## **CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

### **Art. 35 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
9. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio

dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

11. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
12. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate.
13. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
14. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) €.
15. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, al tributo giornaliero si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 36**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

#### **CAPO VI**

### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 37**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto verrà accertata con l'Ufficio competente.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
  - per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
  - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non

residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.

6. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### Art. 38

#### CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Le dichiarazioni per richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici, devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
- i) il recapito postale, di posta elettronica/PEC.

3. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;
  - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
  - h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC.

La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente allo sportello fisico dell'Ufficio Tributi o inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica o con posta certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente e disponibile presso gli sportelli. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.

3. La dichiarazione di cessazione occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (acqua, luce, gas) e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto oppure la copia della registrazione di chiusura del contratto e servizi pubblici (acqua, luce, gas) e arredi;

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto al ricalcolo del dovuto o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine previsto dal presente regolamento per le dichiarazioni. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione, in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

4. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio Tributi, copia o elenchi:
  - delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

#### Art. 39

#### TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 3 rate alle seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il **31 maggio** dell'anno di competenza;
  - 2° rata entro il **31 agosto** dell'anno di competenza;
  - 3° rata entro il **1° Dicembre** dell'anno di competenza;E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione **entro il 31 maggio**.
2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni

- di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
3. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di cui al comma 2, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
  4. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
  5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR/PEC, contenente l'indicazione del termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

#### **ART. 40 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

#### **Art. 41**

#### **INTERESSI**

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 42**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 38, comma 2. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. Sulla istanza, il Comune provvede entro 180 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

#### **Art. 43**

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a € 12,00 per anno d'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
3. Il Comune, o il soggetto gestore del tributo, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei

crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi ed altri accessori non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 44**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

#### **CAPO VII**

### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

#### **Art. 45 RISCOSSIONE**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Tale invio non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze; il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.
2. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero tre rate scadenti il 31 maggio, 31 agosto e 1° dicembre come previsto dall'art. 39 del presente regolamento. Le prime due rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.
4. Per particolari e motivate esigenze il numero e la scadenza delle rate, così come determinate, possono essere modificate contestualmente all'approvazione delle tariffe come previsto dall'art. 39.
5. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.
8. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il

quale il tributo è dovuto, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

10. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

#### Art. 46

#### ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm. ii..
3. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Fatto salvo quanto già previsto nella disciplina generale del tributo di cui al capitolo A, tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
  - i. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - ii. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
  - iii. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - iv. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
8. Nei casi in cui, dalle verifiche sui versamenti effettuati dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Ufficio provvederà alla notifica, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
9. Nel caso di omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione di variazione, è inviato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, notificando al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata A.R..
10. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
11. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013.

12. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**Art. 47**  
**SANZIONI**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Per quanto riguarda l'accertamento con adesione del contribuente, si applica il vigente regolamento delle entrate comunali.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 48**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**Art. 49**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 50**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 51**

**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.  
Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## ALLEGATO A

### CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

## ALLEGATO L-quater – D Lgs 152/06

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

## ALLEGATO L-quinques – D Lgs 152/06

«Allegato L-quinques - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e commesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.»